Sommario

Premessa 1

1. Introduzione 1

2. Scopo e ambito della Policy 2

3. Governance 2

3.1 Società del gruppo 2

3.2 Personale 2

4. Requisiti fondamentali applicabili a tutti gli investimenti del gruppo 2

5. Attività escluse 3

6. Sistema di gestione ambientale e sociale 4

7. Accesso per le Parti Interessate 5

N. Rev.	Data	Rif. Paragrafo	Revisione
00	29/08/2024	Prima emissione	

	Funzione	Nominativo	Firma
Redazione	Responsabile della Policy - ESG	Mara G. Migliazza	
Verifica	RGQ	Mara G. Migliazza	
Approvazione	Direzione	Michele Corti	
Emissione	RGQ	Mara G. Migliazza	
Distribuzione	Responsabile della Policy - ESG	Mara G. Migliazza	

Premessa

La presente Policy è mutuata dalla Policy di Gruppo Ergéa S.à.r.l. a cui appartiene il Gruppo Medipass. Riporta l'indirizzo a livello europeo del Gruppo Ergéa e che tutte le società del Gruppo Ergéa seguono in ambito ESG (Environment, Social, Governance). Evidenzia l'importanza che queste tematiche ricoprono nell'attenzione e nelle scelte del Gruppo.

1. Introduzione

Ergéa S.à r.l. e le Società del Gruppo Ergéa, comprese le Società appartenenti al Gruppo Ergéa con sede in Francia, Lussemburgo, Italia, Germania e Regno Unito (di seguito denominate congiuntamente "Gruppo Ergéa" o "una Società del Gruppo") si impegnano per raggiungere risultati positivi a lungo termine per la società in generale, le persone e le aziende che collaborano con il Gruppo Ergéa e i suoi clienti attraverso l'attività che il Gruppo Ergéa intraprende.

2. Scopo e ambito della Policy

Attraverso questa Policy, il Gruppo Ergéa mette in pratica i propri impegni nei confronti di obiettivi e iniziative Ambientali (Environment), Sociali (Social) e di Governance aziendale ("ESG"). Questi impegni si basano sulla Mission e sul mandato del Gruppo Ergéa e la trasformazione di questi impegni in risultati di successo dipende dagli sforzi congiunti del Gruppo Ergéa, dei suoi clienti e, in molti casi, di quelli di terze parti. In linea con questi oneri, il Gruppo Ergéa implementa diverse iniziative che traduce in azioni, come descritto nella presente Policy, che si integra con le Policy di Sostenibilità, Diversità e Pari Opportunità, nonché con il Codice Etico del Gruppo Ergéa.
La presente Policy si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione, al management e a tutto il personale delle società del Gruppo Ergéa.

3. Governance

Ruoli e responsabilità definite garantiscono una gestione efficace delle questioni relative a ESG in tutta l'organizzazione, dal *Board of Managers* ("BoM" - Consiglio di Direzione) e dal *Compliance, Ethics and Sustainability Committee* ("CESC" – Comitato Compliance, Etico e Sostenibilità) di Ergéa S.à r.l. a tutte società del Gruppo, le funzioni e al personale.
Con l'assistenza del CESC, il BoM è responsabile della definizione e dell'attuazione delle ambizioni, strategie e iniziative di sostenibilità ESG del Gruppo Ergéa. La direzione di ciascuna società del Gruppo promuoverà queste iniziative di sostenibilità ESG all'interno dell'organizzazione, ne monitorerà l'implementazione e sarà anche responsabile della governance di sostenibilità.

3.1 Società del gruppo

La direzione aziendale di ogni azienda del gruppo è responsabile di promuovere l'integrazione delle iniziative di Sostenibilità ESG all'interno delle rispettive strategie e operazioni aziendali. È inoltre responsabile della definizione e dell'implementazione di misure di sostenibilità locali allineate con le ambizioni e gli obiettivi di sostenibilità globali.

3.2 Personale

Tutto il personale dovrebbe sostenere il nostro obiettivo di diventare una riferimento per la sostenibilità. Dovrebbe operare in modo sostenibile in tutti i processi, lungo tutta la catena del valore, *Value Chain*, e contribuire agli obiettivi ESG del Gruppo Ergéa.

4. Requisiti fondamentali applicabili a tutti gli investimenti del gruppo

Tutti gli investimenti effettuati da qualsiasi Società del Gruppo devono rispettare i criteri specificati, denominati "Requisiti fondamentali", elencati di seguito:
Qualsiasi Società del Gruppo deve rispettare gli "Standard Ambientali e Sociali" (disponibili al link riportato nella nota a piè di pagina)[1] e non essere coinvolta o correlata a nessuna delle Attività escluse menzionate nella Sezione 6.
Per gli investimenti UE[2], qualsiasi Società del Gruppo deve rispettare le leggi, i regolamenti e le direttive nazionali e UE applicabili (di seguito denominati "legislazione UE"), comprese quelle relative agli standard di approvvigionamento, ambientali e sociali.
Se l'investimento è un investimento Non-UE[3], qualsiasi Società del gruppo deve rispettare le leggi e i regolamenti nazionali (di seguito denominati "Legislazione Nazionale") e i seguenti requisiti fondamentali relativi all'approvvigionamento:

[1] EIB Environmental and Social Standards Overview
[2] Un investimento che rientra nelle leggi, nei regolamenti e nelle direttive dell'UE in virtù dell'ubicazione e della natura degli asset quando tali asset sono immobili, o investimenti effettuati in una società costituita nell'UE, quando gli asset sottostanti sono mobili (ad esempio navi, aeromobili, materiale rotabile) o immateriali.
[3] Un investimento che non si qualifica come "Investimento UE".

- nel contesto di un progetto del settore pubblico extra-UE[4], l'approvvigionamento dei relativi lavori, beni e

servizi da parte di qualsiasi Società del gruppo deve rispettare i principi di concorrenza internazionale, non discriminante per gli offerenti, correttezza e trasparenza della procedura e selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- nel contesto di un progetto del settore privato Non-UE[5], l'approvvigionamento dei relativi lavori, beni e servizi da parte di qualsiasi società del gruppo deve seguire procedure eque e trasparenti, che soddisfino i requisiti di economia ed efficienza.

Durante la fase di Due Diligence, la Direzione di ciascuna Società del gruppo è responsabile della verifica della conformità dell'investimento proposto con i requisiti fondamentali.
La Direzione di ciascuna Società del gruppo deve agire al meglio per ottenere un impegno contrattuale da ciascuna Società del gruppo, assicurando la conformità in modo continuo con questi requisiti fondamentali e informando tempestivamente il CESC e il BoM in caso di violazioni.

5. Attività escluse

Nessuna Società del gruppo effettuerà alcun investimento nelle seguenti attività escluse ("Attività escluse"):

1. Produzione o attività che implichino forme dannose o di sfruttamento di lavoro forzato/lavoro minorile dannoso;
2. Produzione o commercio di qualsiasi prodotto o attività considerata illegale ai sensi delle leggi o dei regolamenti del paese ospitante o delle convenzioni e degli accordi internazionali;
3. Qualsiasi attività relativa alla pornografia o alla prostituzione;
4. Produzione o commercio di fauna selvatica o prodotti della fauna selvatica regolamentati dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione o della fauna e flora selvatiche (CITES);
5. Produzione o uso o commercio di materiali pericolosi come materiali radioattivi, ad eccezione della diagnostica e del trattamento terapeutico nell'assistenza sanitaria, in conformità con la normativa internazionale (ad esempio, AIEA), fibre di amianto non legate e prodotti contenenti PCB[6];
6. Commercio transfrontaliero di rifiuti e prodotti di scarto, a meno che non siano conformi alla Convenzione di Basilea e alle normative nazionali e dell'UE, ma per evitare dubbi, l'uso dei rifiuti come combustibile nel teleriscaldamento non è escluso;
7. Metodi di pesca non sostenibili (ad esempio, pesca in ambiente marino con reti di lunghezza superiore a 2,5 km e pesca con esplosivi);
8. Produzione o commercio di prodotti farmaceutici, pesticidi/erbicidi, prodotti chimici, sostanze che riducono lo strato di ozono e altre sostanze pericolose, in ogni caso soggette a eliminazioni graduali o divieti internazionali;
9. Distruzione di habitat critici;
10. Produzione e distribuzione di messaggi media razzisti, antidemocratici e/o neonazisti;
11. Tabacco, se costituisce una parte sostanziale delle principali attività commerciali finanziate da un progetto;
12. Animali vivi per scopi scientifici e sperimentali, incluso l'allevamento di tali animali (ad eccezione di un coinvolgimento limitato nella sperimentazione con animali vivi a fini di ricerca e test di sicurezza per dispositivi medicali nel campo delle malattie rare o dell'oncologia);
13. Munizioni e armi, equipaggiamento militare/di polizia (diverso dall'equipaggiamento di soccorso), infrastrutture o strutture correttive, prigioni;

[4] Nel caso di un investimento Non-UE, i progetti del settore pubblico Non-UE saranno definiti come quelli realizzati da: (i) autorità pubbliche; (ii) nel caso di gas, calore, elettricità, acqua, trasporti, compresi porti e aeroporti, esplorazione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, telecomunicazioni e servizi postali: imprese pubbliche che operano in mercati non liberalizzati ed entità private a cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi senza una procedura competitiva e che operano in mercati non liberalizzati. I diritti concessi (ad esempio, sotto forma di concessione) sulla base di criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori, attraverso una procedura equa, non discriminatoria, pubblicizzata a livello internazionale, trasparente e tracciabile in linea con i principi degli appalti pubblici, che consentano a qualsiasi parte interessata, che soddisfi tali criteri, di godere di tali diritti, non devono essere considerati diritti speciali o esclusivi.
[5]Nel caso di investimenti non UE, i progetti del settore privato non UE saranno definiti come progetti che non sono progetti del settore pubblico non UE.
[6] Ad esempio, per la brachiterapia viene utilizzato il materiale radioattivo Iridio 192

14. Investimenti che hanno l'effetto di limitare i diritti e la libertà individuale delle persone o di violarne i diritti umani;
15. Gioco d'azzardo, casinò e imprese equivalenti o hotel che ospitano tali attività (a meno che non siano e rimangano una parte accessoria e non rilevante dei locali pertinenti, ad esempio, slot machine da casinò in stazioni ferroviarie, aeroporti o terminal portuali o strutture/locali analoghi);
16. Concessioni commerciali e disboscamento su foreste tropicali naturali; conversione di foreste naturali in piantagioni;
17. Acquisto di attrezzature per il disboscamento da utilizzare in foreste tropicali naturali o foreste ad alto valore naturale in tutti i paesi; attività che portano al taglio netto e/o al degrado di foreste tropicali naturali o foreste ad alto valore naturale;
18. Nuove piantagioni di palma da olio;
19. Qualsiasi attività con un contenuto politico o religioso.

6. Sistema di gestione ambientale e sociale

Il Gruppo Ergéa deve stabilire e mantenere un sistema di gestione ambientale e sociale, *Environmental and Social Management System,* ESMS, che copra Policy, struttura, programmazione, responsabilità, procedure e risorse.
L'ESMS garantisce una valutazione sistematica della conformità degli investimenti con gli standard ambientali e sociali, le attività escluse e la legislazione nazionale e UE pertinente (insieme, "Requisiti E&S"). L'ESMS facilita l'identificazione, la valutazione, la gestione, il monitoraggio e la supervisione dei rischi e delle opportunità ambientali e sociali correlati agli investimenti di tutte le Società del Gruppo.
In particolare, l'ESMS deve garantire che:

a) ogni Società del Gruppo nomini e formi, se necessario, un Environmental and Social Manager (o E&S Manager), che sia un dirigente senior esperto del Gruppo, che abbia la capacità manageriale di garantire, *inter alia,* la corretta applicazione e aggiornamento dell'ESMS e che agisca come contatto per le questioni E&S.

Ogni Società del Gruppo deve notificare al CESC e al BOM qualsiasi modifica successiva ai dettagli di cui sopra.
Qualsiasi successore o sostituto deve essere notificato al CESC e al BOM.

b) prima che la Società del Gruppo investa in qualsiasi società, la direzione di tale Società del Gruppo dovrà:
   - come parte del processo di Due Diligence, valutare qualsiasi potenziale impatto negativo sulle comunità locali e sull'ambiente che potrebbe essere associato alla Società del Gruppo e al progetto in valutazione;
   - valutare e categorizzare i rischi e gli impatti ambientali e sociali associati all'investimento;
   - verificare la conformità ai Requisiti E&S;
   - fare del proprio meglio per:
     - ottenere un obbligo contrattuale con la Società del Gruppo che rispetterà i Requisiti E&S;
     - garantire che ciascuna Società del Gruppo abbia messo in atto un meccanismo di reclamo/segnalazioni o equivalente commisurato alla natura delle attività
     - concordare un piano di azioni correttive nel caso in cui la Società del Gruppo non rispetti i Requisiti E&S.
c) Per gli investimenti UE soggetti ai requisiti della Direttiva Habitat 92/43/CEE ("Direttiva Habitat") e/o della Direttiva Uccelli 79/409/CEE ("Direttiva Uccelli") e non soggetti ai requisiti della Direttiva UE 2014/52/UE che modifica la Direttiva VIA 2011/92/UE, la direzione di ciascuna Società del Gruppo verificherà la conformità in particolare con l'art. 6.3 della Direttiva Habitat e otterrà la conferma scritta dall'autorità competente pertinente che l'investimento non ha un impatto significativo su alcun "Sito Protetto"[7].

[7] "Sito protetto" indica i siti designati come tali ai sensi della legislazione nazionale o dell'UE applicabile e comprende la rete Natura 2000 (comprese le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale), i potenziali siti Natura 2000, i siti Ramsar, le aree internazionali per l'avifauna, i siti della rete Emerald e qualsiasi area protetta a livello internazionale, nazionale o regionale

d) La direzione di ciascuna Società del Gruppo dovrà monitorare la conformità con i Requisiti E&S della Società del Gruppo di cui sopra in modo continuo e avvierà piani di azioni correttive come potrebbero a volte essere richiesti.
e) La direzione di ciascuna Società del Gruppo condividerà con il CESC e il BoM qualsiasi nuova versione dell'ESMS, qualora dovesse subire modifiche sostanziali.
f) La direzione di ciascuna Società del gruppo, dopo essere venuta a conoscenza di un incidente, un sinistro, un evento sociale, lavorativo, sanitario, di sicurezza o ambientale che abbia, o si prevede ragionevolmente che possa avere, un impatto negativo sulla conformità di una Società del gruppo rispetto ai requisiti E&S, dovrà tempestivamente, e non oltre dieci (10) giorni lavorativi, dopo essere venuta a conoscenza di tale incidente, incidente o evento e fatto salvo qualsiasi ragionevole, consuetudinario e commercialmente giustificabile obbligo di riservatezza (tenendo conto degli interessi dei suoi investitori nel loro complesso) a cui il Gruppo è soggetto o requisiti normativi o politici applicabili al Gruppo, notificarlo al CESC e al BoM (a condizione che se non è ragionevolmente praticabile notificare al BoM l'impatto o l'effetto derivante o probabile che derivi dall'incidente, dal sinistro o dalla circostanza e/o dalle misure adottate o dai piani da adottare per affrontarli e prevenire qualsiasi futuro evento simile entro dieci (10) giorni lavorativi, il Gruppo dovrà farlo il prima possibile ma in ogni caso entro tre (3) mesi). La direzione della Società del Gruppo dovrà, in ogni caso, specificare la natura dell'incidente, del sinistro o dell'evento, l'impatto o l'effetto che ne deriva o che potrebbe derivarne, le misure adottate o da adottare per affrontarli e prevenire qualsiasi evento simile futuro. La direzione di una Società del Gruppo dovrà tenere informati il CESC e il BoM dell'implementazione in corso di tali misure. Senza pregiudizi per i principi generali di quanto sopra, se il BoM sospetta ragionevolmente una qualsiasi non conformità sostanziale con i Requisiti E&S, il BoM può richiedere ai dirigenti di fornire tali informazioni. Per evitare dubbi, qualsiasi incidente mortale dovrà essere segnalato al BoM entro tre (3) giorni dal momento in cui la Società del Gruppo ne viene a conoscenza, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ragionevoli, consuetudinari e commercialmente giustificabili a cui la Società del Gruppo è soggetta o i requisiti normativi o di politica applicabili al Gruppo.
g) La direzione di ciascuna Società del Gruppo metterà a disposizione del BoM qualsiasi informazione aggiuntiva che il BoM possa ragionevolmente richiedere di volta in volta in merito a questioni ambientali o sociali, quando tali informazioni sono in loro possesso o possono essere ragionevolmente ottenute dalle Società del Gruppo.
h) La direzione della Società del Gruppo accetta quando viene a conoscenza di:
    I. qualsiasi reclamo, ordine, direttiva, richiesta, citazione o avviso esistente o minacciato da qualsiasi autorità; oppure
    II. qualsiasi comunicazione scritta, riguardante la non conformità sostanziale di una Società del Gruppo con i Requisiti E&S, di richiedere al Gruppo di adottare misure correttive e adattare l'ESMS, ove necessario per mitigare e/o porre rimedio al rischio entro un lasso di tempo specificato.

7. Accesso per le Parti Interessate

Ai fini della presente Policy, per "Parti Interessate" si intendono la BEI (Banca Europea per gli Investimenti), la Corte dei Conti Europea, la Commissione Europea, l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode e qualsiasi altra istituzione o organo analogo competente dell'UE, nonché qualsiasi persona ragionevolmente designata da una qualsiasi delle suddette.
La Società riconosce che la BEI potrebbe dover divulgare informazioni relative al Gruppo a una qualsiasi delle Parti Interessate, se necessario per l'esecuzione degli impegni delle Parti Interessate in conformità con la legislazione della Comunità Europea. Di conseguenza, qualsiasi Società del Gruppo dovrà, previa comunicazione scritta (nella misura in cui legalmente consentito) da parte della BEI e fatto salvo qualsiasi obbligo di riservatezza applicabile all'Investitore e al Gruppo, consentire e dovrà fare ragionevoli sforzi per far sì che il Gruppo consenta ai rappresentanti della BEI, nonché ai rappresentanti di una qualsiasi delle Parti interessate:

- di visitare i siti, le installazioni e i lavori delle Società del Gruppo;
- di intervistare i rappresentanti delle Società del Gruppo e di non ostacolare il contatto con qualsiasi persona coinvolta o coinvolta dalle Società del Gruppo;
- di accedere a tali informazioni e rivedere i libri e i registri delle Società del Gruppo in relazione alle Società del Gruppo e di essere in grado di prendere copie dei documenti correlati, in ogni caso nella misura consentita dalla legge e come potrebbe essere richiesto.

****